

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5163 del 28/10/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: ALFONSINE (RA) TITOLARE: FRUTTAGEL S.C.P.A. CODICE PRATICA N. BO00A0027/19RN03
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5309 del 27/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: ALFONSINE (RA)

TITOLARE: FRUTTAGEL S.C.P.A.

CODICE PRATICA N. BO00A0027/19RN03

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del

31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n. 321 del 19/01/2015 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna e il relativo Disciplinare tecnico allegato (procedimento BO00A0027/10RN02), con la quale è stata rilasciata alla ditta FRUTTAGEL S.C.P.A., C.F.:01529420356, con sede legale in Via Nullo Baldini 26 del comune di Alfonsine (RA), la **concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee**:

- con una portata massima di 40,90 l/s per complessivi 750.000 mc/a, ad uso industriale (trasformazione di prodotti ortofrutticoli);

- mediante tre pozzi denominati P6 (profondo 422 m), P7 (profondo 422 m) e P8 (profondo 305 m), ubicati nei seguenti punti di coordinate geografiche UTMRE: P6: X= 741858, Y=933660; P7: X=741716, Y=933653; P8:X=742007, Y=933386, sul terreno di proprietà individuato nel Foglio 90, mappale 66 del NCT del comune di Alfonsine (RA);

- al termine delle utilizzazioni, la risorsa prelevata viene inviata e depurata nell'impianto di depurazione aziendale. Il refluo depurato, in parte, viene recuperato e reimmesso nel ciclo produttivo, se conforme ai parametri igienico sanitari previsti dal piano di controllo aziendale per la sicurezza alimentare del prodotto finito; in parte, viene restituito nel corpo idrico superficiale Scolo Sabbioni;

- con scadenza al 05/02/2019;

alle seguenti condizioni:

1. di non utilizzo dei pozzi denominati P1 e P3, ubicati sul terreno di proprietà individuato nel Foglio 90, mappale 66 del NCT del comune di Alfonsine in quanto non compresi nella concessione;
2. di monitoraggio in continuo della piezometria e della conducibilità delle acque prelevate nei pozzi P7 e P8; verranno inoltre effettuati rilievi mensili della salinità, espressa come ppm di cloruri, sul pozzo in utilizzo;
3. di comunicazione dei dati di monitoraggio dei parametri igienico sanitari del refluo depurato, previsti dal piano di controllo aziendale, con contestuale indicazione dei pozzi utilizzati nel relativo periodo;
4. di comunicazione dei dati di monitoraggio dei volumi prelevati dalle diverse fonti di approvvigionamento idrico;
5. di predisporre tutti i sistemi di utilizzo possibili volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.);
6. di trasmettere al Servizio entro il 30 Aprile di ogni anno una Relazione Tecnica contenente tutti i dati dei monitoraggi previsti;
7. di subordinare il rinnovo della concessione ad una verifica: **a.** delle misure di risparmio idrico adottate e dei quantitativi di refluo depurato effettivamente riutilizzabile nel ciclo produttivo; **b.** delle condizioni di criticità ambientale, come desunte dai piani di monitoraggio locale e quelli della rete di monitoraggio regionale, per cui si rendano ancora necessarie ulteriori limitazioni dei prelievi di acque sotterranee;

viste:

- **l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2019/16012 del 30/01/2019, con la quale il concessionario ha chiesto il **rinnovo della concessione, (procedimento BO00A0027/19RN03);**

- la Relazione Tecnica allegata all'istanza (monitoraggi 2015-2018),

- la Relazione tecnica sui monitoraggi 2019, assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/63398 del 30/04/2020,

dalle quali si evince che:

- l'impianto di depurazione e successiva filtrazione e disinfezione (dei soli reflui produttivi) è stato progettato per una produzione massima di acque riutilizzabili nel processo industriale di 100-150 mc/h (27,7-41,6 l/s); di fatto qualora i parametri igienico sanitari delle acque recuperate non si attestino in stretti range definiti dal piano di controllo aziendale HACCP al fine di garantire la sicurezza alimentare del prodotto finito, tali acque sono necessariamente avviate allo scarico in acque superficiali;

- l'acqua prelevata dai pozzi e quella proveniente dall'impianto di depurazione vengono utilizzate nel processo produttivo soltanto in quelle fasi in cui non è necessario il requisito di potabilità dell'acqua, ossia per:

- lavaggio impianti, reparti, pavimenti e piazzali;
- primo lavaggio verdure e materie prime (fase di maggior utilizzo);
- trasporto materie prime nelle linee di produzione;
- per torri evaporative di reparto (per il circuito di raffreddamento impianti di produzione);
- per torri evaporative centrale frigorifera (per il circuito ammoniacale);

- il prelievo idrico complessivo da pozzo rimane contenuto al di sotto dei limiti massimi di concessione di 750.000 mc/a, da un minimo di 474.477 mc nel 2017 ad un massimo di 687.935 mc nel 2015, variando a seconda dei quantitativi di reflui depurati effettivamente riutilizzati nel ciclo produttivo; in particolare: il pozzo P7 risulta essere quello maggiormente utilizzato soprattutto nel periodo da aprile a ottobre; il pozzo P8 non è più in funzione da marzo 2019 per problemi di insabbiamento; il Pozzo P6 è utilizzato solo in caso di non funzionamento dei pozzi P7 e P8; mediamente sono riutilizzati nel ciclo produttivo circa 200.000 mc/a di refluo depurato;

- le sonde piezometriche e di conducibilità sono posizionate a 110 m di profondità nel pozzo P7 ed a 90 m di profondità nel pozzo P8;

- la piezometria ha un andamento con livelli statici che si attestano su valori di soggiacenza media da circa 15 a circa 20 m, con trend leggermente negativo nel pozzo P7; da circa 15 a circa 10 m, con trend leggermente positivo, nel Pozzo 8; mentre per quanto riguarda i livelli dinamici si osserva: un trend negativo per il pozzo P7 con valori che passano da circa 90 a a circa 108 m, specie nel secondo semestre 2018 e

nel primo quadrimestre 2019 quando tutto il prelievo è stato esercitato solo da questo pozzo; un trend costante a circa 90 m nel Pozzo 8;

- la conducibilità elettrica ha un andamento abbastanza costante con valori medi minimi e massimi compresi tra circa 1800 e 2100 microsiemens/cm nel Pozzo 7 e tra circa 1500 e 1700 microsiemens/cm nel Pozzo 8; tranne alcune marcate variazioni nel Pozzo 7 nel periodo agosto-novembre 2017 e nel periodo marzo-aprile 2019 quando si sono registrati valori compresi, rispettivamente, tra 2000 e 5000 e tra 1800 e 3200 microsiemens/cm;

- la concentrazione dei cloruri, rilevata con analisi mensili, ha valori medi: di circa 200 ppm, con alcuni picchi di circa 300 ppm nel Pozzo 7; di circa 90 ppm con scarsi picchi di circa 150 ppm nel pozzo P8 e di circa 220 ppm nel pozzo P6;

-i parametri microbiologici dei reflui riutilizzati nel ciclo produttivo non rilevano criticità igienico sanitarie;

considerato che l'istanza è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione previsto dall'art. 27 del RR 41/2001;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione:**

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, caratterizzato: da stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da pressioni per prelievi per i diversi usi; da soggiacenza piezometrica compresa tra 10 e 5 m di profondità con trend positivo; da subsidenza con velocità costante di -5/-2,5 mm/a nel periodo 2006-2011 e nel periodo 2011-2016;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **non comporta un rischio ambientale (attrazione)**, per impatto moderato e criticità bassa e trattandosi di una derivazione già esistente (rinnovo), è da

ritenersi compatibile con la PdG nel rispetto delle prescrizioni allegate;

dato atto che i quantitativi in concessione sono congrui rispetto all'attività produttiva svolta e che le acque sono utilizzate secondo le Migliori Tecnologie Disponibili nel rispetto della normativa IPPC di settore come da nuovo provvedimento di A.I.A. n. 1507/2016 di ARPAE SAC Ravenna e successive modifiche non sostanziali;

tenuto conto che il prelievo dei pozzi 6 e 7 avviene a spese di acquiferi immediatamente sovrastanti la profondità del limite tra acque dolci e salmastre posizionato in letteratura geologica a circa 430 m di profondità (avendo come riferimento per il limite un valore soglia di conducibilità elettrica di 10.000 microsiemens/cm e di concentrazione di cloruri di circa 450/500 ppm);

considerato che sulla base dei dati di monitoraggio, si rileva che:

- la conducibilità elettrica e la concentrazione dei cloruri mostrano valori più elevati nei pozzi P6 e P7 di profondità di 422 m, rispetto al pozzo P8 di profondità di 350 m; con picchi che possono far supporre il richiamo di acque salmastre durante il pompaggio e che devono essere valutati nel tempo;

- una correlazione diretta tra l'aumento del prelievo dal pozzo P7 e il trend negativo della soggiacenza dei livelli piezometrici statici ed in particolar modo di quelli dinamici;

- le sonde piezometriche e di conducibilità montate nei pozzi P7 e P8 sono posizionate ad una profondità al limite di rilevabilità dei livelli piezometrici dinamici;

- occorre conoscere il numero e la profondità dei filtri di captazione presenti nel pozzo P6, per mettere in relazione i dati di monitoraggio ivi acquisiti con i corpi idrici captati;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti e della verifica di compatibilità ambientale, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione richiesto, alle condizioni previste nel nuovo Disciplinare allegato, tra cui in particolare quelle di:

- proseguire i monitoraggi di volume, piezometria, conducibilità elettrica e dei cloruri, nei pozzi P7 e P8; dei parametri igienico sanitari del refluo depurato;
- abbassare la profondità delle sonde piezometriche e di conducibilità nei pozzi P7 e P8;
- eseguire una video ispezione del pozzo P6 al fine di accertare il numero e la profondità dei filtri di captazione;
- dare priorità, in caso di malfunzionamenti, alla sostituzione dei pozzi P6 e P7 con pozzi di minore profondità;
- distribuire il volume complessivo di prelievo tra tutti i pozzi disponibili evitando il sovra sfruttamento di un singolo pozzo;
- rinnovare la concessione fino al 31/12/2025, per un tempo inferiore a quello massimo previsto, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico e verificare che il prelievo non ecceda la capacità di ricarica degli acquiferi captati ed il richiamo di acque salmastre, tenendo conto del monitoraggio effettuato;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 90,00;
- del canone di concessione 2020 fissato in € 3882,81;

verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2019;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto da parte del signor Stanislao Giuseppe Fabbrino in qualità di presidente e legale rappresentante della Ditta concessionaria, in data 27/10/2020 assunta agli atti al prot. PG/2020/154952;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla ditta FRUTTAGE S.C.P.A., C.F.:01529420356, con sede legale in Via Nullo Baldini 26 del comune di Alfonsine (RA), **il rinnovo della concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determinazione n. 321 del 19/01/2015 della Regione Emilia Romagna, **alle seguenti condizioni:**

a) con una portata massima complessiva di 40,90 l/s per un volume totale di 750.000 mc/a, ad uso industriale (trasformazione di prodotti ortofrutticoli); mediante tre pozzi denominati P6 (profondo 422 m), P7 (profondo 422 m) e P8 (profondo 305 m), ubicati nei seguenti punti di coordinate geografiche UTM: P6: X= 741858, Y=933660; P7: X=741716, Y=933653; P8:X=742007, Y=933386, sul terreno individuato nel Foglio 90, mappale 66 del NCT del comune di Alfonsine (RA); al termine delle utilizzazioni, la risorsa prelevata viene inviata e depurata nell'impianto di depurazione aziendale. Il refluo depurato, in parte, viene recuperato e reimmesso nel ciclo produttivo, se conforme ai parametri igienico sanitari previsti dal piano di controllo aziendale per la sicurezza alimentare del prodotto finito; in parte, viene restituito nel corpo idrico superficiale Scolo Sabbioni;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2025**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il

concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale di concessione 2020** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in **€ 3882,81;** importo **versato** anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 1018766509 a favore di: Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Bologna;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato: a Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Bologna, tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 321 del 19/01/2015 e dalla relativa domanda di rinnovo, il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni previsti fino al 31/12/2019;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di dare atto che il deposito cauzionale versato dal concessionario in data 28/04/2005 di € 4412,37 (in riferimento al procedimento B000A0027), non comporta l'adeguamento previsto in sede di rinnovo di concessione dall'art. 27 comma 6 del R.R. n. 41/2001 ;

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta FRUTTAGEL S.C.P.A., C.F.:01529420356, con sede legale in Via Nullo Baldini 26 del comune di Alfonsine (RA)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, **mediante tre pozzi denominati P6, P7 e P8**, ubicati sul terreno individuato nel Foglio 90, mappale 66 del NCT del comune di Alfonsine, nei seguenti punti di coordinate geografiche UTMRE: P6: X= 741858, Y=933660; P7: X=741716, Y=933653; P8: X=742007, Y=933386, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo P6 è un pozzo profondo 422 m, dotato di un elettropompa sommersa con potenza di 62 Kw regolata alla **portata massima di esercizio di 9,70 l/s**.

Il pozzo **P7 è un pozzo mono falda, profondo 422 m**, costituito da una colonna di captazione in tubi di diametro di 355 mm fino a 151 m di profondità, di diametro 200 mm fino a 404 m, e di diametro 127 mm fino a 422 m; il filtro di captazione si sviluppa da 404 a 422 m di profondità. Il pozzo è dotato di un elettropompa sommersa con potenza di 55 Kw regolata alla **portata massima di esercizio di 26,40 l/s**.

Il pozzo **P8 è un pozzo mono falda, profondo 305 m**, costituito da una colonna di captazione in tubi di acciaio di diametro di 345 mm fino a 144 m di profondità e di diametro 219 mm fino a 305 m, con tappo di fondo estraibile; il filtro di captazione si sviluppa da 285 a 305 m di profondità. Il pozzo è dotato di un elettropompa sommersa con potenza di 50 Kw regolata alla **portata massima di esercizio di 14,50 l/s**;

C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima complessiva di 40,90 l/s per un volume totale di **750.000 mc/a**;

D) tutti i pozzi utilizzati sono dotati di contatori di volume per la misura dei prelievi effettuati;

E) nei pozzi P7 e P8 sono inseriti dispositivi di misura in continuo di conducibilità elettrica e di piezometria per il monitoraggio del corpo idrico derivato;

F) la risorsa è utilizzata per la trasformazione di prodotti ortofrutticoli. Tale **uso è assimilabile a quello "industriale"** ai sensi dell'art. 152 comma 1, lett. c) della L.R. n. 3/1999, come precisato dalle D.G.R. citate in premessa;

G) al termine delle utilizzazioni, la risorsa prelevata viene inviata e depurata nell'impianto di depurazione aziendale. Il refluo depurato, in parte, **viene recuperato e reimmesso nel ciclo produttivo**, se conforme ai parametri igienico sanitari previsti dal piano di controllo aziendale per la sicurezza alimentare del prodotto finito; in parte, viene restituito nel corpo idrico superficiale Scolo Sabbioni;

H) all'interno del sito produttivo sul terreno individuato nel Foglio 90, mappale 66 del NCT del comune di Alfonsine, sono presenti due pozzi denominati P1 e P3, non utilizzati;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il titolare della concessione è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. di monitoraggio in continuo della piezometria e della conducibilità delle acque prelevate nei pozzi P7 e P8; verranno inoltre effettuati rilievi mensili della salinità, espressa come ppm di cloruri, sul pozzo in utilizzo;
2. di monitoraggio dei parametri igienico sanitari del refluo depurato, previsti dal piano di controllo aziendale, con contestuale indicazione dei pozzi utilizzati nel relativo periodo;
3. di monitoraggio dei volumi prelevati dalle diverse fonti di approvvigionamento idrico;
4. di abbassare la profondità delle sonde piezometriche e di conducibilità nei pozzi P7 e P8;

5. di eseguire una video ispezione del pozzo P6 al fine di accertare il numero e la profondità dei filtri di captazione;
6. di dare priorità, in caso di malfunzionamenti, alla sostituzione dei pozzi P6 e P7 con pozzi di minore profondità;
7. di distribuire il volume complessivo di prelievo tra tutti i pozzi disponibili evitando il sovra sfruttamento di un singolo pozzo;
8. di predisporre tutti i sistemi di utilizzo possibili volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.);
9. di trasmettere all'amministrazione concedente entro il 30 Marzo di ogni anno una Relazione Tecnica contenente tutti i dati dei monitoraggi sopra previsti ed eseguiti durante il precedente periodo annuale. I dati dovranno illustrati tramite diagrammi e tabelle rappresentative e riportati tramite foglio elettronico editabile.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di

modifiche significative allo stato ambientale dei corpi idrici derivati, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2025 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del

pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Stanislao Giuseppe Fabbrino legale rappresentante della ditta FRUTTAGE S.C.P.A., C.F.:01529420356, con sede legale in Via Nullo Baldini 26 del comune di Alfonsine (RA), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.